



**CONSOB**  
COMMISSIONE NAZIONALE  
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

**VENETO BANCA E  
BANCA POPOLARE DI VICENZA**

---

*COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO*

Audizione

del Direttore Generale CONSOB

**Dott. Angelo Apponi**

*Roma, 2 novembre 2017*

Signor Presidente, Onorevoli Senatori, Onorevoli Deputati,

desidero ringraziare questa Commissione e il Presidente per l'opportunità data all'Istituto che rappresento di fornire il proprio contributo nell'illustrare in questa importante sede istituzionale gli interventi di vigilanza svolti dalla CONSOB nei confronti di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza.

\* \* \*

Prima di entrare nel merito dell'attività vigilanza sulle due banche venete, è opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento che disciplina i poteri della CONSOB.

Il primo elemento che rileva è dato dal fatto che sia le azioni di Banca Popolare di Vicenza sia quelle di Veneto Banca non risultavano ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati italiani; tuttavia, si trattava di azioni che, pur non essendo quotate, erano largamente diffuse fra il pubblico. Alcune emissioni obbligazionarie delle due banche risultavano ammesse alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione italiani (EuroTLX e Hi-MTF), mentre diversi prestiti obbligazionari erano quotati presso la borsa del Lussemburgo.

Dalla circostanza che le azioni delle due banche fossero diffuse fra il pubblico, ma non quotate, ne è derivata una significativa attenuazione dei poteri di vigilanza della CONSOB in materia di informativa contabile e *corporate governance*, rispetto a quelli disponibili per le società quotate.

Le due banche venete erano, inoltre, autorizzate alla prestazione di servizi di investimento e, dunque, soggette ai controlli della Commissione sul rispetto delle regole dettate dalla Direttiva MiFID. La vigilanza della CONSOB in questo campo si esplica nella verifica del rispetto di regole di correttezza nella fase di distribuzione di strumenti finanziari nonché di prestazione di servizi di investimento.

La CONSOB ha anche poteri di vigilanza sui revisori legali delle banche (rientrando questi ultimi soggetti tra gli "Enti di Interesse Pubblico" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010).

Le banche in questione hanno effettuato operazioni di appello al pubblico risparmio e, in tali occasioni, la CONSOB ha esercitato i propri poteri di controllo sulla trasparenza informativa come previsto dalla disciplina europea.

#### **LA VIGILANZA DELLA CONSOB – PROFILI DI CARATTERE GENERALE**

Per quanto attiene all'informazione finanziaria, nei confronti degli emittenti non quotati, pur se diffusi, la CONSOB non dispone di poteri di accertamento analoghi a quelli previsti per le società quotate; non può cioè intervenire rispetto ai bilanci di tali emittenti censurandone la

eventuale scorrettezza. E' solo possibile richiedere dati e notizie aggiuntivi da diffondere al pubblico. Tali poteri, evidentemente meno pervasivi dell'impugnazione dei bilanci o della pubblica censura prevista per le società quotate, sono esercitati a fronte di evidenze di anomalie o incompletezze del quadro informativo disponibile.

Per ciò che riguarda la vigilanza sui prospetti, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2003/71/CE, i controlli si sostanziano nella verifica della completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni contenute nel prospetto stesso. Si tratta di controlli effettuati nel quadro di una normativa europea di massima armonizzazione, alla quale la CONSOB, anche per riconoscimento di verifiche effettuate dall'ESMA, si attiene puntualmente.

Nel caso di prospetti di banche, la CONSOB richiede, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico della Finanza ("TUF"), la collaborazione della Banca d'Italia o della BCE, collaborazione volta ad acquisire ogni elemento informativo che le stesse Autorità di vigilanza sulla stabilità possano giudicare utile ai fini dell'istruttoria di competenza della CONSOB. In tale ambito, la CONSOB assicura, quindi, che vi sia coerenza tra le informazioni trasmesse dalla Banca d'Italia (o dalla BCE) e quelle inserite nel prospetto. Tali informazioni riguardano, normalmente, i dati e le notizie relativi alla vigilanza prudenziale e gli eventuali interventi richiesti da tali Autorità.

Vale la pena di rammentare che, analogamente a tutti gli altri regolatori del mercato, in piena rispondenza con il quadro normativo europeo, la CONSOB non è chiamata a svolgere verifiche in ordine alla veridicità delle informazioni riportate nel prospetto. Spetta, infatti, ai soggetti che assumono la responsabilità del prospetto assicurare che questo non contenga informazioni false e consegua gli obiettivi informativi sopra richiamati.

Anche per quanto attiene alla prestazione di servizi di investimento, il modello di vigilanza adottato dalla CONSOB è in linea con la migliore prassi internazionale ed è stato positivamente valutato sia dal Fondo Monetario Internazionale (nell'ambito FSAP – *Financial Sector Assessment Program*) sia dall'ESMA (nel contesto di una *peer review* "MiFID – *Conduct of business*" sulle modalità di svolgimento della vigilanza).

Si tratta del cosiddetto modello *risk-based*, secondo il quale l'Autorità concentra la propria attività di vigilanza su quei soggetti (o quelle operazioni) che, da un'analisi effettuata sui dati disponibili in sede di pianificazione della vigilanza, presentino maggiori profili di rischio di violazione delle regole che presiedono allo svolgimento dell'attività di intermediazione mobiliare.

Nella fase di pianificazione dei controlli e di valutazione di incisività degli strumenti da utilizzare (es. attivazione di accertamenti ispettivi) sui profili di trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela, si tiene, tra l'altro, conto delle segnalazioni statistiche di vigilanza che pervengono dagli intermediari, degli eventuali esposti dei risparmiatori o delle associazioni di categoria nonché di ulteriori fonti informative, quali, ad esempio, le segnalazioni della Banca d'Italia, degli organi di controllo interno, delle società di revisione e della stessa Autorità giudiziaria.

## ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE DUE BANCHE VENETE

### La vigilanza nel periodo 2008-2013

Dal 2008 al 2013, la vigilanza sulla prestazione di servizi di investimento nei confronti del sistema bancario nazionale, compresa quella sulle due banche venete, si è focalizzata sulla verifica delle modalità di attuazione della disciplina MiFID.

In tale ambito, è stata svolta un'articolata e pluriennale azione di *enforcement* per monitorare le modalità di transizione e effettiva attuazione della disciplina MiFID, attraverso una progressione di interventi sui soggetti maggiormente significativi.

*Tutti i principali gruppi bancari sono stati interessati dalle verifiche, tramite una serie di incontri e di interlocuzioni cartolari, mentre le banche di credito cooperativo, di dimensioni piccola o piccolissima, sono state coinvolte, in via indiretta, con l'ausilio della relativa federazione nazionale (Federcasse). Tale indagine ha coperto oltre il 80% del mercato dell'intermediazione mobiliare.*

*L'attività si è avvalsa in taluni casi di verifiche ispettive per il controllo dell'effettività dei presidi adottati dalle banche. Le aree di indagine hanno riguardato le principali tematiche MiFID (modello di relazione con la clientela, valutazione di adeguatezza degli investimenti, inducements).*

*Ad esito delle istruttorie condotte, sono state, ove necessario, avviate azioni correttive e sanzionatorie. In particolare, la Commissione ha adottato in 15 casi ordini di convocazione degli organi apicali degli intermediari, al fine di sollecitare revisioni dei processi aziendali per un miglior allineamento alla nuova disciplina di riferimento.*

*Sono stati avviati n. 26 procedimenti sanzionatori che hanno condotto all'irrogazione di sanzioni anche nei confronti di alcuni dei maggiori gruppi bancari.*

Anche le due banche venete sono state oggetto di tali verifiche e di procedimenti sanzionatori. Per ciò che riguarda Veneto Banca, il 23 gennaio 2013, sono state irrogate sanzioni amministrative per complessivi 495.000 euro nei confronti della stessa banca e di vari esponenti aziendali della medesima. Parallelamente sono stati convocati esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), del TUF, per avviare un'azione correttiva focalizzata in particolare sul modello di consulenza, sul metodo di profilatura della clientela e di mappatura prodotti nonché sulla mancanza di integrazione tra gli applicativi di esecuzione e gli applicativi per la formulazione del giudizio di adeguatezza. A seguito dell'incontro con gli esponenti svoltosi in data 7 maggio 2012, la banca ha periodicamente trasmesso aggiornamenti sulle iniziative correttive intraprese.

Con riguardo a Banca Popolare di Vicenza, dopo alcune interlocuzioni cartolari ed incontri con i vertici della banca, il 30 luglio 2015 sono state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 73.000 a carico di vari esponenti aziendali di Banca Popolare di Vicenza in relazione a carenze di carattere procedurale e condotte operative irregolari relative alla valutazione di adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela (ri-profilature strumentali della clientela). Nel periodo maggio 2013 - novembre 2014, la banca ha progressivamente comunicato di aver posto in essere interventi correttivi sulle aree oggetto di contestazione.

Si rammenta che, nel corso del periodo 2012-2013, sia Veneto Banca sia Banca Popolare di Vicenza erano state sottoposte, assieme ad altri grandi gruppi bancari italiani, a specifici approfondimenti della Banca d'Italia volti a verificare, *inter alia*, l'adeguatezza delle rettifiche di valore sui crediti deteriorati e ad esaminare le relative politiche e prassi applicative (analisi sul c.d. *provisioning*). Gli effetti di tali accertamenti sono stati trasmessi alla CONSOB e puntualmente valorizzati nelle istruttorie di approvazione di prospetti informativi.

#### La vigilanza nel periodo 2014-2016

Nel 2014 sono intervenuti importanti cambiamenti nelle condizioni del contesto normativo di riferimento.

Il più importante fattore di cambiamento è legato all'istituzione del Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM), che sarebbe diventato pienamente operativo dal 1° novembre 2014. In vista di questa transizione, la Banca d'Italia e la BCE hanno avviato un processo di revisione della qualità degli attivi dei principali gruppi bancari (incluse Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza), il cosiddetto *Asset Quality Review* nonché un esercizio di *stress test* funzionale a valutare l'eventuale carenza di patrimonio in scenari avversi (il cosiddetto *Comprehensive Assessment*).

In relazione a questi esercizi di valutazione e verifica degli attivi da parte delle Autorità di vigilanza prudenziale, le banche hanno avviato nei primi mesi del 2014 importanti operazioni di rafforzamento patrimoniale. In particolare, nel 2014 le due banche venete hanno deliberato aumenti di capitale, rispettivamente, per circa 700 milioni di euro, Banca Popolare di Vicenza e per circa 500 milioni di euro, Veneto Banca.

La CONSOB ha approvato entrambi i prospetti informativi, richiedendo la collaborazione alla Banca d'Italia, al fine di acquisire informazioni utili per le proprie istruttorie e utilizzando le stesse per l'esercizio dei propri poteri.

In particolare, sulla base dei riscontri forniti dalla Banca d'Italia, la CONSOB ha richiesto l'inserimento nei prospetti di numerose informazioni supplementari segnaletiche di profili di rischio delle società emittenti. Fra queste, l'evoluzione dei crediti deteriorati e gli indici di rischiosità del credito (a confronto con i corrispondenti dati di sistema riferiti alla classe dimensionale di appartenenza). Nel caso di Veneto Banca è stato anche chiesto di evidenziare il mancato rispetto dei requisiti patrimoniali previsti dalla disciplina prudenziale, gli esiti degli accertamenti ispettivi condotti dalla stessa Banca d'Italia nonché le richieste di intervento dalla stessa formulate. Inoltre, a seguito dell'istruttoria CONSOB, sono state inserite informazioni relative alle ragioni dell'offerta e alle modalità di impiego dei proventi, alla scarsa liquidità delle azioni offerte nonché al confronto del prezzo d'offerta con quello di banche comparabili. Da ultimo, al fine di rendere pienamente fruibile l'informativa ai risparmiatori, segnalo che i prospetti riportavano i maggiori fattori di rischio nelle avvertenze presenti già nella seconda pagina di copertina.

Nel periodo maggio–giugno del 2014, la CONSOB ha avviato un'iniziativa di vigilanza di carattere generale nei confronti delle banche italiane impegnate in operazioni di aumento di capitale, in vista del passaggio alla vigilanza unica. Tali interventi erano volti a richiamare l'attenzione su alcuni profili ritenuti rilevanti per il corretto svolgimento della fase distributiva degli aumenti di capitale, richiedendo contestualmente dati e notizie a consuntivo dello svolgimento dell'offerta. In tale occasione, le due banche venete hanno dichiarato che non avevano erogato finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie o rivenienti dagli aumenti di capitale, né di avere posto in essere iniziative commerciali volte a favorire il buon esito degli aumenti di capitale. Come si evidenzierà nel prosieguo, tali dichiarazioni si sono rivelate false.

A fine ottobre 2014, la Banca d'Italia ha pubblicato un comunicato stampa contenente i risultati del *Comprehensive Assessment* basati sui bilanci chiusi a fine 2013, comunicato dal quale emergeva che Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca presentavano carenze di capitale da AQR e da *stress test*. Nel medesimo comunicato veniva indicato che tali carenze risultavano integralmente coperte dalle misure di rafforzamento patrimoniale intercorse nel periodo gennaio-settembre 2014.

*Il 30 gennaio 2015 la CONSOB ha chiesto alle due banche venete - così come alle altre banche italiane coinvolte nel Comprehensive Assessment – di informare il mercato degli esiti e dei riflessi contabili del Comprehensive Assessment tramite comunicati stampa e specifica informativa da riportare nel bilancio al 31.12.2014. Inoltre, è stato richiesto a tali banche di fornire al mercato informazioni in merito alla capacità attuale e prospettica di rispettare gli specifici obblighi in materia di fondi propri aggiuntivi eventualmente imposti dalla BCE.*

I bilanci dell'esercizio 2014 delle banche italiane hanno recepito gli effetti dell'AQR e, nel caso delle due banche venete, sono emerse rilevanti perdite, a causa delle maggiori rettifiche sui crediti deteriorati e sugli avviamenti, che hanno portato i coefficienti patrimoniali su livelli inferiori a quelli richiesti dalla BCE.

Fra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, sono quindi aumentati i segnali di criticità relativi alle due banche venete, segnali legati non solo al mancato rispetto dei requisiti patrimoniali, ma anche alla forte crescita degli esposti dei risparmiatori aventi principalmente ad oggetto l'illiquidità delle azioni. Il fenomeno degli esposti ha assunto dimensioni rilevanti, dapprima per Veneto Banca (10 esposti nel 2013, 111 nel 2014, concentrati per lo più negli ultimi mesi dell'anno, e 171 nel 2015) e poi per Banca Popolare di Vicenza (2 esposti nel 2013, 13 nel 2014 e 104 nel 2015).

Alla luce del nuovo scenario, a gennaio 2015 la CONSOB ha avviato accertamenti ispettivi presso Veneto Banca, al fine di verificare le condotte adottate dall'intermediario nella distribuzione alla clientela *retail* di titoli di propria emissione. Nell'aprile 2015 ha, inoltre, intrapreso una seconda ispezione relativamente al processo di definizione del valore delle azioni proprie e al processo sotteso all'acquisizione di un "portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi" ("PIV"). Nel contempo venivano, altresì, avviati specifici accertamenti concernenti il processo di vendita della controllata Banca di Intermediazione Mobiliare S.p.a. ("BIM") ad una cordata di investitori sia presso Veneto Banca sia la stessa BIM. Analoghe verifiche ispettive sono state avviate nello stesso periodo anche nei confronti di Banca Popolare di Vicenza concernenti le condotte nella distribuzione di titoli di propria emissione ed il processo di definizione del prezzo delle azioni proprie.

Nel corso delle verifiche ispettive sono emerse irregolarità sempre maggiori, che hanno richiesto l'allargamento progressivo dello spettro di indagine ai fenomeni che emergevano ed hanno reso gli accertamenti particolarmente complessi. In tale ambito, sono state poste in essere interlocuzioni con dirigenti e dipendenti della banca ed è stato anche realizzato l'accesso alle caselle di posta elettronica di figure apicali della struttura aziendale, con l'acquisizione di una mole molto rilevante di documentazione. Solo così si è potuto avere contezza delle effettive modalità operative poste in essere in occasione delle operazioni di rafforzamento patrimoniale nonché di comportamenti finalizzati ad ostacolare l'esercizio della complessiva attività di vigilanza della CONSOB, anche attraverso la comunicazione di informazioni non veritiere e omissive.

Dagli accertamenti ispettivi sono risultate rilevanti carenze e diffuse condotte irregolari, oltretutto chiare divergenze fra quanto dichiarato dalle due banche nei riscontri inviati in risposta alle richieste della CONSOB e quanto appurato dagli ispettori. E', infatti, emerso che le banche hanno comunicato alla CONSOB informazioni false e fuorvianti, che hanno riguardato, da un lato, il

modello di servizio adottato nella relazione con la clientela in occasione delle operazioni di rafforzamento patrimoniale e, dall'altro, la concessione di finanziamenti collegati con l'acquisto di azioni.

I risultati delle indagini ispettive, inoltre, hanno messo in luce gravi carenze nell'informativa contenuta nei prospetti e nei comunicati stampa e irregolarità nelle modalità di collocamento delle azioni.

Un elemento di particolare criticità emerso riguardava l'omessa informativa nei prospetti dei cosiddetti "finanziamenti correlati", ossia crediti concessi alla clientela finalizzati (in tutto o in parte) all'acquisto di azioni delle banche. Sono risultate altresì gravi carenze nell'informativa relativa alle modalità di determinazione del prezzo di emissione delle azioni.

L'attività ispettiva ha anche evidenziato numerose irregolarità nella prestazione dei servizi di investimento. Sono state infatti riscontrate carenze nella valutazione dell'adeguatezza connesse all'esistenza di una spinta alla distribuzione delle azioni in assenza di una reale iniziativa del cliente nonché l'esistenza di finanziamenti finalizzati esclusivamente all'acquisto di azioni proprie. Inoltre, è risultato che le procedure per la gestione degli ordini di vendita delle azioni non hanno assicurato il rispetto delle priorità cronologiche degli ordini della clientela e che le procedure impiegate ai fini della valutazione del prezzo non sono state oggetto di adeguati controlli da parte dei vertici delle banche.

Alla fine del 2015, la BCE ha richiesto alle due banche venete di deliberare ulteriori ingenti operazioni di aumento di capitale. Tali operazioni, finalizzate anche alla trasformazione in Spa e alla quotazione in borsa, sono state deliberate nella prima parte del 2016 (circa 1 miliardo di euro Veneto Banca e 1,5 miliardi di euro Banca Popolare di Vicenza).

Alla luce delle criticità che l'attività ispettiva aveva fatto emergere in relazione alle precedenti operazioni di aumento di capitale e delle gravi condotte tenute dagli organi sociali delle due banche venete, la CONSOB ha ordinato la convocazione del consiglio di amministrazione delle banche per deliberare l'adozione di iniziative correttive sull'operatività della società nella prestazione dei servizi di investimento, specie con riferimento alle aree di attività che avrebbero potuto dispiegare effetti sulle suddette operazioni di aumento di capitale. I consigli di amministrazione delle due banche hanno, quindi, deliberato interventi di rafforzamento dell'informativa da fornire agli investitori (attraverso la consegna di una specifica "scheda prodotto" e delle "Avvertenze" che accompagnano il prospetto) e specifici presidi nella fase distributiva, quali ad esempio, la sottoscrizione di un'attestazione interamente olografa con cui il cliente avrebbe dichiarato di voler disporre l'operazione nonostante la valutazione di inadeguatezza.



Da ultimo, la CONSOB ha avviato ispezioni mirate presso le sedi centrali ed alcune filiali delle due banche venete per verificare il rispetto delle regole sulla prestazione di servizi di investimento in occasione degli aumenti di capitale.

Entrambe le operazioni di sollecitazione non si sono perfezionate in ragione del ridotto numero di adesioni.

## I PROCEDIMENTI SANZIONATORI

All'esito dell'insieme degli accertamenti ispettivi e delle attività di vigilanza appena descritte in relazione alle vicende del 2014, la CONSOB ha avviato complessi e articolati procedimenti sanzionatori, conclusisi a metà del 2017, con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Banca Popolare di Vicenza e dei suoi esponenti aziendali per un importo complessivo di circa 9,1 milioni di euro e, nei confronti di Veneto Banca e dei suoi esponenti aziendali, per un importo complessivo di circa 5,6 milioni di euro. Ulteriori procedimenti sanzionatori attinenti alle vicende in esame sono in corso di svolgimento.

*Più precisamente, quanto a Veneto Banca, in relazione alle vicende del 2014, i procedimenti sanzionatori hanno riguardato:*

- *la violazione della normativa in materia di prestazione dei servizi d'investimento, con riguardo a: l'effettuazione del giudizio di adeguatezza connesso all'esistenza di una spinta alla distribuzione delle azioni in assenza di una reale iniziativa del cliente; la violazione della disposizione che impone agli intermediari di agire con diligenza e correttezza al fine di servire al meglio l'interesse del cliente (fattispecie integrata da indebiti interventi della banca nei c.d. "trasferimenti fra privati", da non corrette iniziative nella correlazione fra sottoscrizione/acquisto di azioni proprie e la concessione/rinnovo/ampliamento di finanziamenti, dall'uso distorto e opaco di strumenti commerciali quali "lettere di garanzia" e "clausole di salvaguardia"); la trattazione delle disposizioni di vendita della clientela retail, aventi ad oggetto azioni Veneto Banca, secondo criteri ampiamente discrezionali, non rispettosi del principio di priorità temporale; le procedure della banca per la definizione del prezzo delle azioni; le condotte integranti ostacolo all'attività di vigilanza nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale;*
- *la violazione della normativa sull'offerta al pubblico, in relazione alla mancata rappresentazione nel Prospetto 2014 dell'aumento di capitale di informazioni concernenti: la modalità di determinazione del prezzo di emissione delle azioni; la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e acquisto di azioni della banca; specifiche criticità, rilevate dalla Banca d'Italia, in merito al ruolo svolto dall'Amministratore delegato Dott. Consoli successivamente nominato Direttore Generale e al processo del credito; la compravendita delle azioni della banca;*

- *la violazione della normativa sull’offerta al pubblico con riguardo alle riscontrate condotte irregolari della banca in relazione all’attività di “raccolta di intenzioni di acquisto” in occasione dell’aumento di capitale 2014;*
- *la violazione della normativa sull’offerta al pubblico, in relazione a carenze informative nella documentazione d’offerta non equity pubblicata nel periodo luglio 2014 – giugno 2015 concernenti: la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e all’acquisto di azioni della banca; specifiche criticità, rilevate dalla Banca d’Italia, in merito al ruolo svolto dall’Amministratore delegato Dott. Consoli successivamente nominato Direttore Generale e al processo del credito; la compravendita delle azioni della banca;*
- *la violazione della normativa sulle comunicazioni al pubblico, con riguardo a omissioni, inesattezze o ritardi nella diffusione di informazioni concernenti: la valorizzazione del prezzo delle azioni Veneto Banca; l’acquisto del portafoglio di prestiti ipotecari vitalizi da J.P. Morgan; gli esiti dell’aumento di capitale 2014; l’ipotizzata operazione di cessione da parte di Veneto Banca della partecipazione detenuta in BIM ad una cordata di investitori tra i quali una società controllata dal Dott. D’Aguì, all’epoca socio e Vice Presidente di BIM (in particolare per ciò che riguarda la violazione degli obblighi informativi in materia di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza); le informazioni relative all’esercizio anticipato di una opzione put su azioni Veneto Banca da parte di Cattolica Assicurazioni.*

*[OMISSIS]*

*Quanto a Banca Popolare di Vicenza, sempre in relazione alle vicende societarie del 2014, sono stati avviati n. 6 procedimenti sanzionatori che hanno riguardato:*

- *la violazione della normativa in materia di prestazione dei servizi d’investimento. Le irregolarità hanno riguardato: l’effettuazione del giudizio di adeguatezza connesso all’esistenza di una spinta alla distribuzione delle azioni in assenza di una reale iniziativa del cliente; irregolarità comportamentali relative ai finanziamenti concessi dalla banca alla propria clientela ed esclusivamente finalizzati all’acquisto delle azioni di propria emissione; la trattazione delle disposizioni di vendita della clientela retail, aventi ad oggetto azioni Popolare di Vicenza, secondo criteri ampiamente discrezionali, non rispettosi del principio di priorità temporale; le procedure definite dalla banca per l’attività di governo e controllo sulla metodologia impiegata dall’esperto indipendente ai fini della valutazione del valore dell’azione BPVi; le condotte integranti ostacolo all’attività di vigilanza nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale;*
- *la violazione della normativa sull’offerta al pubblico, in relazione alla mancata rappresentazione nella documentazione d’offerta degli aumenti di capitale 2014 di informazioni concernenti: le modalità di determinazione del prezzo di emissione delle azioni; la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e acquisto di azioni della banca; le modalità di compravendita delle*

*azioni della banca disposte in “contropartita diretta” e la situazione di significativa non evasione delle richieste di vendita di azioni proprie;*

- *la violazione della normativa sull’offerta al pubblico con riguardo alle riscontrate condotte irregolari della banca in relazione all’attività di “raccolta di intenzioni di acquisto” in occasione dell’aumento di capitale 2014;*
- *la violazione della normativa sull’offerta al pubblico, in relazione a carenze informative nella documentazione d’offerta non equity pubblicata nel periodo 9 maggio 2014-31 luglio 2015 concernenti la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e all’acquisto di azioni della banca e le conseguenti ricadute, con particolare riferimento all’impatto sui coefficienti patrimoniali della medesima e alle connesse rischiosità;*
- *la violazione della normativa sulle comunicazioni al pubblico, con riguardo a omissioni, inesattezze o ritardi nella diffusione di informazioni nel periodo 2013–2015 concernenti la valorizzazione del prezzo delle azioni BPVi, gli esiti degli aumenti di capitale riservati ai soci e l’evoluzione della compagine sociale;*
- *abusiva attività di offerta di vendita al pubblico di azioni proprie in assenza del prescritto prospetto.*

*[OMISSIS]*

## **I RAPPORTI CON L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

In relazione alle vicende delle due banche venete, la CONSOB, già a partire dalla metà del 2015 ha condotto un’intensa attività di collaborazione informativa con le Procure della Repubblica interessate (quanto a Veneto Banca, con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e, quanto a Banca Popolare di Vicenza, con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza). Tale attività di collaborazione si è esplicitata nella trasmissione (anche nel corso dello svolgimento degli accertamenti ispettivi) di numerosi elementi informativi e documentali riguardanti l’attività di vigilanza svolta dalla CONSOB, ivi incluse tutte le relazioni ispettive prodotte.

I fatti di possibile rilievo penale emersi nel corso delle suddette verifiche ispettive hanno, inoltre, formato oggetto di segnalazioni alle suddette Procure, incentrate, tra l’altro, sulle informazioni false e fuorvianti comunicate dalla banche in occasione degli aumenti di capitale del 2014.

Della documentazione ricevuta dalla CONSOB e delle dette segnalazioni le Procure in questione hanno tenuto conto per configurare nei confronti di vari soggetti apicali anche il reato di

ostacolo alle funzione della Autorità pubbliche di vigilanza nei confronti della CONSOB. Di conseguenza, nel processo a Roma su Veneto Banca, l'unico per il quale al momento sia già stata fissata l'udienza preliminare (il prossimo 24 novembre), la CONSOB è stata indicata come parte offesa.

\* \* \* \*

Accanto all'attività di vigilanza della CONSOB, occorre evidenziare l'importanza dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), operativo presso la CONSOB dal gennaio 2017, che è diventato un punto di riferimento per i risparmiatori, in quanto gratuito, obbligatorio per gli intermediari e con tempi di pronuncia rapidi (massimo sei mesi). Tale istituto può evidenziare tutta la sua efficacia proprio in vicende, come quelle delle due banche venete, anche alla luce di tempi e carichi di lavoro della giustizia civile. Bisogna, tuttavia, riflettere sulla possibilità di introdurre meccanismi che garantiscano, anche quando la banca è posta in liquidazione e vi sia una pronuncia favorevole dell'Arbitro, che il risparmiatore possa essere in grado di ottenere un immediato ed effettivo ristoro economico.

\* \* \* \*

Come ho illustrato, l'attività di vigilanza della CONSOB ha fatto emergere i gravi illeciti posti in essere dagli esponenti aziendali delle due banche venete.

Questi soggetti hanno tenuto condotte che, anche attraverso la comunicazione di informazioni false o omissive e atteggiamenti non collaborativi, hanno minato alle fondamenta i presupposti sui cui si basano i modelli di vigilanza *risk based* utilizzati dalla CONSOB. Inoltre, tali condotte hanno contaminato anche la valenza dell'informativa cosiddetta "derivata", ossia quella che analisti e operatori di mercato generano a partire dall'informativa prodotta direttamente dagli emittenti. Per tale motivo è stata compromessa anche la validità degli *input* dei modelli di *pricing* relativi al processo di formazione dei prezzi sul mercato secondario.

In relazione alle vicende delle due banche venete, all'esito della complessa attività di vigilanza, la CONSOB, come illustrato, ha applicato, nei limiti previsti dall'ordinamento, sanzioni amministrative. La materia è anche all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria.

Le sanzioni previste dall'ordinamento, pur di rilevante entità, non sono state, peraltro, un deterrente sufficiente per limitare comportamenti decettivi nei confronti del mercato, dei clienti e delle stesse Autorità di vigilanza, alle quali sono state fornite informazioni incomplete o non veritiere anche per via delle pressioni determinate dalla concomitanza della crisi finanziaria e delle novità normative introdotte nel sistema. Mi riferisco in particolare al recepimento della Direttiva sul

*bail-in* (“BRRD”) nonché all’attuazione del Regolamento relativo ai requisiti prudenziali degli enti creditizi (“CRR”), che ha introdotto limitazioni all’acquisto di azioni proprie. In relazione alla disciplina sul *bail-in*, l’obiettivo di evitare la risoluzione dovuta al mancato rispetto dei requisiti patrimoniali può aver aumentato la spinta a ritardare l’emersione di uno stato di difficoltà economico-finanziaria e a “guadagnare tempo”, ciò anche a rischio di violare le norme del TUF sull’informativa al pubblico e la corretta prestazione dei servizi di investimento.

Naturalmente queste considerazioni andranno testate alla luce delle recenti importanti modifiche del quadro normativo europeo. Infatti, l’effetto deterrente del sistema sanzionatorio potrà risultare rafforzato dal recepimento delle recenti direttive europee in materia di banche e mercati finanziari (a partire dalla Direttiva CRD IV). Ciò anche alla luce delle rilevanti novità che diverranno operative da gennaio 2018, con il recepimento della MiFID 2 e l’attuazione del Regolamento europeo sui prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs).

Tali disposizioni normative attribuiscono nuovi rilevanti poteri di intervento alla Autorità di vigilanza, che potranno limitare o vietare la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari (“*product intervention*”). Inoltre, imporranno all’emittente/produttore, fin dalla fase di ingegnerizzazione del prodotto, di tener conto del *target* di clientela cui lo stesso è diretto (“*product governance*”) e di redigere ed aggiornare, per il tramite del “KIID”, l’informativa sintetica e comprensibile destinata al cliente *retail*. Anche a carico del distributore saranno introdotte misure di *product governance* e saranno rafforzate, fra l’altro, le regole di condotta che disciplinano la trasparenza sui costi, la valutazione di adeguatezza, il *cross selling*, il *self-placement* e i requisiti di conoscenza ed esperienza del personale a contatto con la clientela.

Concludo questo mio intervento, ribadendo, comunque, che nelle vicende delle due banche venete è emerso un ecosistema collusivo volto ad occultare in maniera sistematica e fraudolenta informazioni al mercato e alle stesse Autorità di vigilanza.